

## **Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico**

Concluso il 27 novembre 2000

Approvato dall'Assemblea federale il 18 giugno 2001<sup>2</sup>

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 giugno 2001

Entrato in vigore il 1° luglio 2001

(Stato 1° settembre 2012)

---

### **Art. 1**

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e gli Stati Uniti del Messico (di seguito denominati «il Messico») completa l'Accordo di libero scambio firmato dal Messico e dagli Stati dell'AELS il 27 novembre 2000<sup>3</sup>, in particolare in relazione con l'articolo 4 (campo d'applicazione).

### **Art. 2**

Il Messico accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Messico figuranti nell'Appendice II.

### **Art. 3**

Le regole d'origine, le procedure di esame delle prove dell'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'Appendice III.

### **Art. 4**

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un'eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli.

### **Art. 5**

Le disposizioni degli articoli 6 (Dazi doganali, paragrafi 4 e 5), 7 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione), 8 (Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne), 9 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 10 (Regolamenti tecnici), 12 (Imprese commerciali del settore pubblico), 13 (Misure antidumping), 14 (Misure di salvaguardia), 15 (Clausola di penuria), 16 (Problemi a livello della bilancia dei pagamenti), 17 (Deroghe generali), 18 (Deroghe per ragioni

RU **2003** 2298; FF **2001** 1611

<sup>1</sup> Dai testi originali inglese e spagnolo.

<sup>2</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 18 giu. 2001 (RU **2003** 2230).

<sup>3</sup> RS **0.632.315.631.1**

di sicurezza) dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico<sup>4</sup> sono applicabili anche ai prodotti oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 6**

<sup>1</sup> Le Parti contraenti non accordano alcuna sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura<sup>5</sup> nei loro scambi bilaterali di prodotti oggetto di concessioni doganali conformemente all'articolo 2.

<sup>2</sup> Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente, in modo trasparente e rapido, le informazioni che permettono loro di sorvegliare che le disposizioni del paragrafo 1 siano rispettate.

#### **Art. 7**

Se una delle Parti contraenti introduce o reintroduce una sovvenzione all'esportazione per un prodotto oggetto di una concessione tariffaria ai sensi dell'articolo 2 negli scambi con l'altra Parte contraente, quest'ultima può aumentare i dazi doganali su queste importazioni fino a concorrenza del tasso applicabile in quel momento, in virtù della clausola della nazione più favorita.

#### **Art. 8**

Per i prodotti agricoli che non figurano nelle Appendici I e II le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi relativi alle concessioni di accesso al mercato e agli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione presi in virtù dell'Accordo dell'OMC<sup>6</sup> sull'agricoltura.

#### **Art. 9**

I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dagli impegni presi in materia di sostegno interno sono retti dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura<sup>7</sup>.

#### **Art. 10**

Le disposizioni relative al riconoscimento reciproco e alla protezione delle denominazioni delle bevande spiritose tra il Messico e la Svizzera sono contenute nell'Appendice IV.

#### **Art. 11**

Le disposizioni del titolo VIII dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico<sup>8</sup> relative alla composizione delle controversie sono applicabili, per gli obiettivi del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

<sup>4</sup> RS 0.632.315.631.1

<sup>5</sup> RS 0.632.20, All. 1A.3

<sup>6</sup> RS 0.632.20, All. 1A.3

<sup>7</sup> RS 0.632.20, All. 1A.3

<sup>8</sup> RS 0.632.315.631.1

**Art. 12**

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923<sup>9</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

**Art. 13**

<sup>1</sup> Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.

<sup>2</sup> Entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico<sup>10</sup>.

<sup>3</sup> È applicabile provvisoriamente fatta salva l'applicazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

**Art. 14**

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico<sup>11</sup>.

*In fede di che*, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Città del Messico, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e spagnolo, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per la  
Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin

Per gli  
Stati Uniti del Messico:

Herminio Blanco Mendoza

<sup>9</sup> RS 0.631.112.514

<sup>10</sup> RS 0.632.315.631.1

<sup>11</sup> RS 0.632.315.631.1

*Appendice I*

1. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico sopprime tutti i dazi all'importazione percepiti sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 1.

2. I dazi all'importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 2 sono soppressi come segue:

- a. all'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;
- b. un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;
- c. due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;
- d. tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

3. I dazi all'importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 3 sono soppressi come segue:

- a. all'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all'89 per cento del dazio di base;
- b. un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 78 per cento del dazio di base;
- c. due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67 per cento del dazio di base;
- d. tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 56 per cento del dazio di base;
- e. quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45 per cento del dazio di base;
- f. cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 34 per cento del dazio di base;
- g. sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 23 per cento del dazio di base;
- h. sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;
- i. otto anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

4. I dazi all'importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 4 sono soppressi come segue:

- a. tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all'87 per cento del dazio di base;
  - b. quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;
  - c. cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62 per cento del dazio di base;
  - d. sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;
  - e. sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37 per cento del dazio di base;
  - f. otto anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;
  - g. nove anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;
  - h. dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.
5. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l'importazione dei prodotti della voce di tariffa 1704.1001, originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 5, a un tasso preferenziale non superiore al 16 per cento *ad valorem*, più 0,39586 USD per kg di tenore in zucchero.
6. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l'importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.8001xx «succo di altri frutti o legumi, eccetto il succo di pera», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 70 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell'importazione di detti prodotti.
7. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l'importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.9001xx «miscele di succhi di legumi», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 76 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell'importazione di detti prodotti.
8. All'entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l'importazione dei prodotti della voce di tariffa 2905.4401 «D-Glucitol (sorbite)» e 3824.6001 «Sorbite, ad eccezione di quella del n. 2905.4401», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 6, a un tasso preferenziale non superiore al 50 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell'importazione di detti prodotti.

**Appendice I – Calendario di smantellamento tariffario del Messico\***

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
0100.	Animales vivos		
0106.	Los demás animales vivos		
00	Los demás animales vivos		
0099	Los demás	23	1
0500.	Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas		
0502. 1001	Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios	3	1
0511.	Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana		
10	– Semen de bovino		
1001	Semen de bovino	Ex.	1
0700.	Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tuberculos alimenticios		
0705. 1101	Repolladas	13	1
1999	Las demás	13	1
2101	Endibia «witloof» ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )	13	1
2999	Las demás achicorias	13	1
0709.	Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas		
9099	Las demás	13	1
0712.	Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación		
20	– Cebollas		
2001	Cebollas	23	1
0800.	Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones		
0809.	Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos		
10	– Chabacanos (damascos, albaricoques)		
1001	Chabacanos (damascos, albaricoques)	23	4
0810.	Las demás frutas u otros frutos, frescos		
10	– Fresas (frutillas)		
1001	Fresas (frutillas)	23	1
0813.	Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo		
10	– Chabacanos (damascos, albaricoques)		
1001	Chabacanos con hueso	23	3
1099	Los demás chabacanos	23	3
1200.	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes		

\* Questa tabella esiste soltanto nella versione originale spagnola.

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
1209.	Semillas, frutos y esporas, para siembra		
	– Semilla de remolacha:		
30	– Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores		
3001	Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores	3	1
	– Los demás:		
99	– – Los demás		
9999	Los demás	3	1
1211.	Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados		
	– Los demás		
90	– Los demás		
9099	Los demás	13	1
1300.	Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales		
1301.	Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales		
	– Goma laca		
10	– Goma laca		
1001	Goma laca	13	2
20	– Goma arábica		
2001	Goma arábica	13	1
90	– Los demás		
9001	Copal	13	2
9099	Los demás	13	3
1302.	Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados		
	– Jugos y extractos vegetales:		
	– – Opio		
11	– – Opio		
1101	En bruto o en polvo	13	2
1103	Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio	13	2
1199	Los demás	13	2
12	– – De regaliz		
1201	Extractos	13	1
1299	Los demás	13	1
13	– – De lúpulo		
1302	De lúpulo	3	1
14	– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan rotenona		
1401	De piretro (pelitre)	13	2
1499	Los demás	13	2
19	– – Los demás		
1901	De helecho macho	13	2
1903	De Ginko-Biloba	3	1
1904	De haba tonka	13	2
1905	De belladona, conteniendo como máximo 60 % de alcaloides	13	2
1906	De Pygeum Africanum (Prunus Africana)	13	2
1907	Podofilina	13	2
1908	Maná	13	2
1909	Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca	13	2
1910	De cáscara de nuez de cajú, en bruto	13	2

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
1911	De cáscara de nuez de cajú, refinado	13	2
1999	Los demás	18	3
31	– – Agar-agar		
3101	Agar-agar	18	2
32	– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados		
3201	Harina o mucilago de algarrobo	18	2
3202	Goma guar	13	2
3299	Los demás	18	2
39	– – Los demás		
3901	Mucilago de zaragatona	13	2
3902	Carragenina	13	2
3999	Los demás	18	2
1500.	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal		
1521.	Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas		
10	– Ceras vegetales		
1001	Carnauba	45	1
1099	Las demás ceras vegetales	10	1
90	– Las demás		
1521	Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear	15	1
1521	Las demás ceras de abeja	15	1
1600.	Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos		
1603.	Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos		
00	Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos		
0001	Extractos de carne	20	3
1700.	Azucres y artículos de confitería		
1704.	Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)		
10	– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar		
1001	Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar	20 + 0.39586 \$/Kg	5
2000.	Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas		
2003.	Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)		
10	– Setas y demás hongos		
1001	Setas y demás hongos	23	1
20	– Trufas		
2001	Trufas	23	1



Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
2009.	Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante		
80	– Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.		
8001	<i>Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera</i>	23	6
90	– Mezclas de jugos		
9001	Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza	23	6
9099	<i>Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva</i>	23	1
2100.	Preparaciones alimenticias diversas		
2101.	Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados		
20	– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate		
2001	Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate	23	1
2102.	Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para hornear preparados		
30	– Polvos para hornear preparados		
3001	Polvos para hornear preparados	18	3
2103.	Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazónadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada		
10	– Salsa de soja (soya)		
1001	Salsa de soja (soya)	23	1
20	– Ketchup) y demás salsas de tomate		
2001	«Ketchup»	23	1
2099	Las demás	23	1
90	– Los demás		
9099	Los demás	20	2
2104.	Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas		
10	– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados		
1001	Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados	13	1
20	– Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas		
2001	Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas	13	1
2106.	Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte		
90	– Las demás		

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
9099	<i>Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado</i>	15 + 0.39586 \$/Kg	1
2200.	Bebidas, líquidos alcoholicos y vinagre		
2201.	Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve		
10	– Agua mineral y agua gaseada		
1001	Agua mineral	30	3
1099	Los demás	30	3
90	– Los demás		
9001	Agua potable	13	3
9002	Hielo	13	3
9099	Los demás	30	3
2202.	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09		
10	– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada		
1001	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada	20 + 0.39586 \$/L	4
2203.	Cerveza de malta		
00	Cerveza de malta		
0001	Cerveza de malta	30	1
2205.	Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas		
10	– En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l		
1001	Vermuts	30	3
1099	Los demás	30	3
90	– Los demás		
9001	Vermuts	30	3
9099	Los demás	30	3
2207.	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación		
10	– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.		
1001	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.	10 + 0.39586 \$/L	1
20	– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación		
2001	Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación	10 + 0.39586 \$/L	1
2208.	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas		
70	– Licores		

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
7001	De más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasjería de barro, loza o vidrio	30	1
7099	Los demás	30	1
90	– Los demás		
9001	Alcohol etílico	13	1
9002	Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasjería de barro, loza o vidrio	30	1
9099	<i>Los demás, únicamente bebidas espirituosas</i>	30	1
2300.	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales		
2309.	Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales		
90	– Las demás		
9005	Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H	3	1
2905.	Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados		
43	– – Manitol		
4301	Manitol	5	3
44	– – D-glucitol (sorbitol)		
4401	D-glucitol (sorbitol)		6
3301.	Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o m aceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales – Aceites esenciales de agrios (cítricos): – – De bergamota		
11	– – De bergamota		
1101	De bergamota	13	3
12	– – De naranja		
1201	De naranja	18	3
13	– – De limón		
1301	De limón (Citrus Limón-L Burm)	18	3
1399	Los demás	13	3
14	– – De lima o limeta		
1401	De lima (Citrus Limettoides Tan)	18	3
1402	De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle)	18	3
1499	Los demás	13	3
19	– – Los demás		
1901	De citronela	13	3
1902	De mandarina	18	3
1903	De toronja	18	3
1999	Los demás	13	3
	– Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): – – De geranio		
21	– – De geranio		
2101	De geranio	13	3
22	– – De jazmín		
2201	De jazmín	13	3

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
23	- - De lavanda (espliego) o de lavandín		
2301	De lavanda (espliego) o de lavandín	13	3
24	- - De menta piperita (Mentha piperita)		
2401	De menta piperita (Mentha piperita)	13	3
25	- - De las demás mentas		
2599	De las demás mentas	13	3
26	- - De espicanardo («vetiver»)		
2601	De espicanardo («vetiver»)	13	3
29	- - Los demás		
2901	De hojas de canelo de Ceylan	13	3
	De eucalipto; o, de nuez moscada	Ex.	1
2902	Los demás	13	3
30	- Resinoides		
3001	Resinoides	13	3
90	- Los demás		
9001	Oleorresinas de extracción	18	3
9002	Terpenos de cedro	13	3
9003	Terpenos de toronja	18	3
9004	Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales	23	3
9099	Los demás	18	3
3302.	Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas		
10	- Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas		
1001	Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas	20	1
1002	Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas	30	1
1099	Los demás	18	1
3503.	Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01		
00	Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01		
0001	Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04	18	4
0002	Colas de huesos o de pieles	18	3
0003	De grado fotográfico	5	3
0004	De grado farmacéutico	18	3
0099	Los demás	18	3

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
3504.	Peptonas y sus derivados; las demás materias proteicas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo		
00	Peptonas y sus derivados; las demás materias proteicas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo		
0001	Peptonas	18	1
0002	Peptonato ferroso	13	1
0003	Proteinas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica	3	1
0004	Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %	13	1
0005	Queratina	13	1
0006	Aislados de proteína de soja	13	4
0099	Los demás	18	2
3824.	Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte		
60	– Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44		
60.01	Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44		6
4101.	Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos		
10	– Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo		
1001	Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo	3	1
	– Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos):		
21	– – Enteros		
2101	Enteros	3	1
22	– – Crupones y medios crupones		
2201	Crupones y medios crupones	3	1
29	– – Los demás		
2999	Los demás	10	3
30	– Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo		
3099	Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo	10	3
40	– Cueros y pieles de equino		
4001	Cueros y pieles de equino	10	3

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
4102.	Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo		
10	– Con lana		
1001	Con lana	3	1
	– Sin lana (depilados):		
21	– – Piquelados		
2101	Piquelados	3	1
29	– – Los demás		
	Los demás	10	3
4103.	Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo		
10	– De caprino		
1001	De caprino	3	1
20	– De reptil		
2001	De reptil	10	3
90	– Los demás		
9001	De porcino	10	3
9099	Los demás	13	3
4301.	Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03		
10	– De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas		
1001	De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas	13	1
20	– De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas		
2001	De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas	13	1
30	– De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas		
3001	De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas	13	1
40	– De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas		
4001	De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas	13	1
50	– De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas		
5001	De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas	13	1
60	– De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas		
6001	De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas	13	1
70	– De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas		
7001	De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas	13	1

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
80	– Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas		
8001	De carpincho	13	1
8002	De alpaca (nonato)	13	1
8099	Las demás	13	1
90	– Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería		
9001	Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería	13	1
5001.	Capullos de seda aptos para el devanado		
00	Capullos de seda aptos para el devanado		
0001	Capullos de seda aptos para el devanado	13	1
5002.	Seda cruda (sin torcer)		
00	Seda cruda (sin torcer)		
0001	Seda cruda (sin torcer)	13	1
5003.	Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)		
10	– Sin cardar ni peinar		
1001	Sin cardar ni peinar	13	1
90	– Los demás		
9099	Los demás	13	1
5101.	Lana sin cardar ni peinar		
	– Lana sucia, incluida la lavada en vivo		
	– – Lana esquilada		
11	Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %	3	1
1199	Los demás	3	1
19	– – Las demás		
1901	Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %	10	3
1999	Los demás	13	3
	– Desgrasada, sin carbonizar:		
	– – Lana esquilada		
21	Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %	3	1
2101	Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %	3	1
2199	Los demás	3	1
29	– – Las demás		
2901	Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %	3	1
2999	Los demás	3	1
30	– Carbonizada		
3001	Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %	3	1
3099	Los demás	3	1
5102.	Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar		
10	– Pelo fino		
1001	De cabra de Angora (mohair)	13	1
1002	De conejo o de liebre	13	3
1099	Los demás	13	3
20	– Pelo ordinario		
2001	De cabra común	13	3
2099	Los demás	13	3
5103.	Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas		
10	– Borrás del peinado de lana o pelo fino		
1001	De lana, provenientes de peñadoras («blousses»)	3	1
1002	De lana limpia, excepto provenientes de peñadoras («blousses»)	13	3

Numero della tariffa doganale messicana	Designazione della merce	Tasso di base	Categoria
1099	Los demás	13	3
20	– Los demás desperdicios de lana o pelo fino		
2001	De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)	3	1
2002	De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)	13	3
2099	Los demás	13	1
30	– Desperdicios de pelo ordinario		
3001	Desperdicios de pelo ordinario	13	3
5201.	Algodón sin cardar ni peinar		
00	Algodón sin cardar ni peinar		
0001	Con pepita	13	3
0002	Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud	13	3
0099	Los demás	3	1
5202.	Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)		
10	– Desperdicios de hilados		
1001	Desperdicios de hilados	13	3
	– Los demás:		
91	– – Hilachas		
9101	Hilachas	13	3
99	– – Los demás		
9901	Borra	13	4
9999	Los demás	13	3
5203.	Algodón cardado o peinado		
00	Algodón cardado o peinado		
0001	Algodón cardado o peinado	13	3
53.01	Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)		
10	– Lino en bruto o enriado		
1001	Lino en bruto o enriado	3	1
	– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar:		
21	– – Agramado o espadado		
2101	Agramado o espadado	3	1
29	– – Los demás		
2999	Los demás	3	1
30	– Estopas y desperdicios, de lino		
3001	Estopas y desperdicios, de lino	3	1
5302.	Cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)		
10	– Cáñamo en bruto o enriado		
1001	Cáñamo en bruto o enriado	13	3
90	– Los demás		
9099	Los demás	13	3



## Appendice II

La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci originarie del Messico come indicato per ogni voce della tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna I, il tasso applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo; se la concessione figura nella colonna II, la Svizzera riduce dell'importo indicato nella colonna II il tasso da essa applicato in virtù della clausola della nazione più favorita.

Voce della tariffa svizzera <sup>12</sup>	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
0106.	Altri animali vivi:		
0090	– altri	esente	
0407.	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
0010	– importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)*		3.–
ex 0010	– importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)*, uova esenti da agenti patogeni specifici, per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, l'utilizzazione in laboratorio o la ricerca	esente	
0408.	Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– altri:		
	– – essiccati:		
ex 9110	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 10)*, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		16.–
	– – altri:		
ex 9910	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 11)*, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		8.–
0409.0000	Miele naturale	19.–	
ex 0000	Miele naturale, per l'ulteriore lavorazione industriale	esente	
0410.0000	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	esente	
0501.0000	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli.	esente	
0502.	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli:		
1000	– setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	esente	
9000	– altri	esente	

<sup>12</sup> RS 632.10, All.

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
0503.	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto:		
0010	– alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati	esente	
0020	– in mazzi preparati	esente	
0090	– altri	esente	
0504.	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
0010	– abomasi	esente	
	– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe;		
0039	– – altri	esente	
0090	– altri	esente	
0505.	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:		
	– piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine:		
1010	– – piume da letto e calugine, gregge, non lavate	esente	
1090	– – altre	esente	
	– altri:		
	– – polveri e cascami di piume o di parti di piume:		
9019	– – – altri	esente	
9090	– – – altri	esente	
0506.	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:		
1000	– osseina e ossa acidulate	esente	
9000	– altri	esente	
0507.	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:		
9000	– altri	esente	
0508.	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:		
0010	– frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
0099	– altri:		
	– – altri	esente	
0509.0000	Spugne naturali di origine animale	esente	
0510.0000	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	esente	
0511.	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:		
	– altri:		
	– – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:		
9190	– – – altri	esente	
	– – – altri:		
9990	– – – altri	esente	
0601.	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:		
	– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:		
1090	– – altri	esente	
	– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:		
2020	– – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria	esente	
	– – – altri:		
2099	– – – altri	esente	
0603.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– freschi:		
	– – dal 1° maggio al 25 ottobre:		
	– – – garofani:		
1031	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*	esente	
	– – – rose:		
1041	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*	esente	
	– – – altri:		
	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*:		
1051	– – – – legnosi		5.–
1059	– – – – altri		5.–
	– – dal 26 ottobre al 30 aprile:		
0171	– – – tulipani	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
1072	— — — rose	esente	
	— — — altri:		
1091	— — — — legnosi	esente	
1099	— — — — altri	esente	
9010	— altri:		
	— — essiccati, allo stato naturale	esente	
9090	— — altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)	esente	
0604.	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	— muschi e licheni:		
1010	— — freschi o semplicemente essiccati	esente	
1090	— — altri:	esente	
	— — — freschi:		
	— — — legnosi:		
9111	— — — — alberi di Natale e rami di conifere	esente	
9119	— — — — altri	esente	
9190	— — — — altri:	esente	
	— — — — — altri:		
9910	— — — — — semplicemente essiccati	esente	
9990	— — — — — altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)	esente	
0701.	Patate, fresche o refrigerate:		
	— da semina:		
1010	— — importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*	esente	
0702.	Pomodori, freschi o refrigerati:		
	— pomodori ciliegia (cherry):		
0010	— — dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	— pomodori peretti (di forma allungata):		
0020	— — dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	— altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):		
0030	— — dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	— altri:		
0090	— — dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
0703.	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
	— cipolle e scalogni:		
	— — cipolline da semina:		
1011	— — — dal 1° maggio al 30 giugno	esente	
	— — — dal 1° luglio al 30 aprile:		
1013	— — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	— — — altre cipolle e scalogni:		
	— — — — cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):		
1020	— — — — dal 31 ottobre al 31 marzo	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
1021	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — dal 1° aprile al 30 ottobre:</li> <li>— — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*</li> </ul>	esente	
1030	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:</li> <li>— — — — dal 31 ottobre al 31 marzo</li> </ul>	esente	
1031	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — dal 1° aprile al 30 ottobre:</li> <li>— — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*</li> </ul>	esente	
1040	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — lampagioni:</li> <li>— — — — dal 16 maggio al 29 maggio</li> </ul>	esente	
1041	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — dal 30 maggio al 15 maggio:</li> <li>— — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*</li> </ul>	esente	
1050	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:</li> <li>— — — — dal 16 maggio al 29 maggio</li> </ul>	esente	
1051	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — dal 30 maggio al 15 maggio:</li> <li>— — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*</li> </ul>	esente	
1060	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:</li> <li>— — — — dal 16 maggio al 29 maggio</li> </ul>	esente	
1061	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — dal 30 maggio al 15 maggio:</li> <li>— — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*</li> </ul>	esente	
1070	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altre cipolle mangerecce:</li> <li>— — — — dal 16 maggio al 29 maggio</li> </ul>	esente	
1071	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — dal 30 maggio al 15 maggio:</li> <li>— — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*</li> </ul>	esente	
1080	— — — scalogni	esente	
2000	— aglio	esente	
0704.	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
	— cavolfiori e cavoli broccoli:		
	— — cimone:		
1010	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — dal 1° dicembre al 30 aprile</li> <li>— — — dal 1° maggio al 30 novembre:</li> </ul>	esente	
1011	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*</li> </ul>	esente	
	— — romanesco:		
1020	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — dal 1° dicembre al 30 aprile</li> <li>— — — dal 1° maggio al 30 novembre:</li> </ul>	esente	
1021	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*</li> </ul>	esente	
	— — altri:		
1090	— — — dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
1091	--- dal 1° maggio al 30 novembre: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	--- altri:		
9011	--- cavoli rossi: --- dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
9018	--- dal 30 maggio al 15 maggio: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
9020	--- cavoli bianchi: --- dal 2 maggio al 14 maggio	esente	
9021	--- dal 15 maggio al 1° maggio: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
9030	--- cavoli a punta: --- dal 16 marzo al 31 marzo	esente	
9031	--- dal 1° aprile al 15 marzo: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
9040	--- cavoli di Milano: --- dal 11 maggio al 24 maggio	esente	
9041	--- dal 25 maggio al 10 maggio: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
9050	--- broccoli: --- dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
9051	--- dal 1° maggio al 30 novembre: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
0707.	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
	--- cetrioli:		
0010	--- cetrioli per insalata: --- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
0011	--- dal 15 aprile al 20 ottobre: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
0020	--- cetrioli nostrani o cetrioli-slicer: --- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
0021	--- dal 15 aprile al 20 ottobre: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
0030	--- cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm: --- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
0031	--- dal 15 aprile al 20 ottobre: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	
0040	--- altri cetrioli: --- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.-	
0041	--- dal 15 aprile al 20 ottobre: --- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.-	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
0709.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:		
	– asparagi:		
	– – asparagi verdi:		
2010	– – – dal 16 giugno al 30 aprile	esente	
	– – – dal 1° maggio al 15 giugno:		
2011	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	– funghi e tartufi:		
5100	– – funghi	esente	
5200	– – tartufi	esente	
	– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:		
	– – peperoni:		
6011	– – – dal 1° novembre al 31 marzo	esente	
6012	– – – dal 1° aprile al 31 ottobre	5.–	
6090	– – altri	esente	
0711.	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
1000	– cipolle	esente	
3000	– capperi	esente	
4000	– cetrioli e cetriolini	esente	
0712.	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
2000	– cipolle	esente	
3000	– funghi e tartufi	esente	
0713.	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
	– piselli ( <i>Pisum sativum</i> ):		
	– – in grani intieri, non lavorati:		
1019	– – – altri	esente	
	– ceci:		
	– – in grani intieri, non lavorati:		
2019	– – – altri	esente	
	– fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		
	– – fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:		
	– – – in grani intieri, non lavorati:		
3119	– – – – altri	esente	
	– – – altri:		
3199	– – – – altri	esente	
	– – fagioli «Adzuki» ( <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna</i> <i>angularis</i> ):		
	– – – in grani intieri, non lavorati:		
3219	– – – – altri	esente	
	– – fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ):		





Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
0804.	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		
1000	– datteri	esente	
	– fichi:		
2010	– – freschi	esente	
2020	– – secchi	esente	
3000	– ananassi	esente	
4000	– avocado	esente	
5000	– guaiave, manghi e mangostani	esente	
0805.	Agrumi, freschi o secchi:		
1000	– arance	esente	
2000	– mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	esente	
3000	– limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia)	esente	
4000	– pompelmi e pomeli	esente	
9000	– altri	esente	
0806.	Uve, fresche o secche:		
	– fresche:		
	– – da tavola:		
ex 1012	– – – dal 1° maggio al 14 luglio	esente	
2000	– secche	esente	
0807.	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:		
	– meloni (compresi i cocomeri):		
1100	– – cocomeri	esente	
1900	– – altri	esente	
2000	– papaie	esente	
0809.	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche:		
	– albicocche:		
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
1011	– – – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	
	– – – dal 1° luglio al 31 agosto:		
1018	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
	– – in altro imballaggio:		
1091	– – – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	
	– – – dal 1° luglio al 31 agosto:		
1098	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
	– prugne e prugneole:		
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
	– – – susine (comprese le prugne):		
4012	– – – dal 1° ottobre al 30 giugno	esente	
	– – – dal 1° luglio al 30 settembre:		
4013	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
4015	– – – prugneole	esente	
	– – in altro imballaggio:		
	– – – susine (comprese le prugne):		

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
4092	— — — — dal 1° ottobre al 30 giugno	esente	
	— — — — dal 1° luglio al 30 settembre:		
4093	— — — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
4095	— — — prugne	esente	
0810.	Altre frutta fresche:		
	— fragole:		
1010	— — dal 1° settembre al 14 maggio	esente	
	— — dal 15 maggio al 31 agosto:		
1011	— — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*	esente	
	— lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:		
	— — lamponi:		
2010	— — — dal 15 settembre al 31 maggio	esente	
	— — — dal 1° giugno al 14 settembre:		
2011	— — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*	esente	
	— — more di rovo o di gelso:		
2020	— — — dal 1° novembre al 30 giugno	esente	
	— — — dal 1° luglio al 31 ottobre:		
2021	— — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*	esente	
2030	— — more-lamponi	esente	
	— ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina:		
	— — ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):		
3010	— — — dal 16 settembre al 14 giugno	esente	
	— — — dal 15 giugno al 15 settembre:		
3011	— — — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*	esente	
3020	— — uvaspina	esente	
4000	— mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere «Vaccinium»	esente	
5000	— kiwi	esente	
	— altri:		
9091	— — frutta tropicali	esente	
9099	— — altri	esente	
0811.	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
ex 1000	— fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non condizionate per la vendita al minuto, per l'ulteriore lavorazione industriale		22.50
	— lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uvaspina:		
2010	— — lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		8.—

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
ex 2090	– – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non condizionati per la vendita al minuto, per l'ulteriore lavorazione industriale		22.50
	– altre:		
	– – frutta tropicali:		
9021	– – – carambole	esente	
9029	– – – altre	esente	
9090	– – – altre	esente	
0812.	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:		
2000	– fragole		2.–
	– altre:		
9010	– – frutta tropicali	esente	
9090	– – altre		5.–
0813.	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
1000	– albicocche	esente	
	– prugne:		
2010	– – intiere	esente	
2090	– – altre	esente	
	– altre frutta:		
	– – pere:		
4019	– – – altre	esente	
	– – – altre:		
	– – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:		
4089	– – – – – altre	esente	
0814.	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esente	
0901.	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	– caffè non torrefatto:		
1100	– – non decaffeinizzato	esente	
1200	– – decaffeinizzato	esente	
	– altri:		
	– – bucce e pellicole di caffè:		
9019	– – – altri	esente	
0902.	Tè, anche aromatizzato:		
1000	– tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg	esente	
2000	– tè verde (non fermentato) altrimenti presentato	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
3000	– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg	esente	
4000	– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	esente	
0903.0000	Mate	esente	
0904.	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati:		
	– pepe:		
1100	– – non tritato né polverizzato	esente	
1200	– – tritato o polverizzato	esente	
	– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:		
2010	– – non lavorati	esente	
2090	– – altri	esente	
0905.0000	Vaniglia	esente	
0906.	Cannella e fiori di cinnamomo:		
1000	– non tritati né polverizzati	esente	
0907.0000	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	esente	
0908.	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:		
	– noci moscate:		
1010	– – non lavorate	esente	
	– macis:		
2010	– – non lavorate	esente	
	– amomi e cardamomi:		
3010	– – non lavorati	esente	
0909.	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:		
2000	– semi di coriandolo	esente	
3000	– semi di cumino	esente	
4000	– semi di carvi	esente	
5000	– semi di finocchio; bacche di ginepro	esente	
0910.	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:		
4000	– timo; foglie di alloro	esente	
1202.	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:		
	– con guscio:		
	– – altre:		
1091	– – – per l'alimentazione umana	esente	
	– sgusciate, anche frantumate:		
	– – altre:		
2091	– – – per l'alimentazione umana	esente	
1204.	Semi di lino, anche frantumati:		
	– altri:		
1207.	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:		
	– semi di sesamo:		

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
	– – altri:		
4091	– – – per l'alimentazione umana	esente	
1209.	Semi, frutti e spore da sementa:		
	– semi di barbabietole:		
	– – semi di barbabietole da zucchero:		
1190	– – – altri	esente	
	– – altri:		
1990	– – – altri	esente	
	– semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole:		
	– – altri:		
2990	– – – altri	esente	
3000	– semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	esente	
	– altri:		
9100	– – semi di ortaggi	esente	
	– – altri:		
	– – – altri:		
9999	– – – – altri	esente	
1210.	Coni di luppolo, freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1000	– coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	esente	
2000	– coni di luppolo, tritati o macinati, anche in forma di pellets; luppolina	esente	
1211.	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
	– radici di liquirizia:		
1010	– – intiere, non lavorate	esente	
1090	– – altre	esente	
	– radici di ginseng:		
2010	– – intiere, non lavorate	esente	
2090	– – altre	esente	
	– altri:		
9010	– – intieri, non lavorati	esente	
9090	– – altri	esente	
1212.	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	– carrube, compresi i semi di carrube:		
1010	– – semi di carrube	esente	
	– – altri:		
1099	– – – altri	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
	– alghe:		
2090	– – altri	esente	
3000	– noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	esente	
	– altri:		
	– – barbabietole da zucchero:		
9190	– – – altre	esente	
9200	– – canne da zucchero	esente	
	– – altri:		
	– – – radici di cicoria, essiccate:		
9919	– – – – altre	esente	
	– – – altri:		
9999	– – – – altre	esente	
1213.	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:		
0010	– per usi tecnici	esente	
1214.	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:		
	– farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:		
1090	– – – altri	esente	
	– altri:		
9090	– – altri	esente	
1301.	Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali :		
1000	– gomma lacca	esente	
2000	– gomma arabica	esente	
	– altri:		
9010	– – balsami naturali	esente	
9090	– – altre	esente	
1302.	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	– succhi e estratti vegetali:		
1100	– – oppio	esente	
1200	– – di liquirizia	esente	
1300	– – di luppolo	esente	
1400	– – di piretro o di radici delle piante da rotenone	esente	
1900	– – altri	esente	
	– sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
	– – pectina, solida:		
2011	– – – per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione, la standardizzazione	esente	
2019	– – – altra		26.–
	– – pectina, liquida:		
2021	– – – per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione, la standardizzazione	esente	
2029	– – altra	esente	
2090	– – altri	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
	– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
3100	– – agar-agar	esente	
	– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:		
3210	– – – per usi tecnici	esente	
3290	– – – altri	esente	
3900	– – altri	esente	
1401.	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortece di taglio):		
1000	– bambù	esente	
2000	– canne d'India	esente	
9000	– altre	esente	
1402.	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:		
1000	– capoc	esente	
9000	– altre	esente	
1403.	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (per esempio, saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:		
1000	– saggina per scope (Sorghum vulgare var. technicum)	esente	
9000	– altre	esente	
1404.	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:		
1000	– materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	esente	
	– linters di cotone:		
2010	– – greggi	esente	
2090	– – altri	esente	
	– altri:		
9090	– – altri	esente	
1518.	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:		
	– altri:		
ex 0099	– – altri, linossina	esente	
1521.	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:		

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
	– cere vegetali:		
1010	– – cera di carnauba	esente	
	– – altre:		
1091	– – – non lavorate	esente	
1092	– – – lavorate (per esempio, imbianchite, colorate)	esente	
	– altri:		
9010	– – non lavorati	esente	
9020	– – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati)	esente	
1522.0000	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	esente	
1602.	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
	– di fegato di qualsiasi animale:		
2010	– – a base di fegato d'oca	esente	
ex 1603.0000	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, diversi da quelli di carne di balena, di pesci, o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esente	
1701.	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:		
	– zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:		
1100	– – di canna		22.–
	– altri:		
ex 9999	– – – altri, zucchero cristallizzato, non lavorato		22.–
1702.	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	– zucchero e sciroppo d'acero:		
2020	– – allo stato di sciroppo	esente	
	– altri (compreso il zucchero invertito):		
	– – allo stato solido:		
ex 9029	– – – altri, maltosio, chimicamente puro	esente	
1704.	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):		
	– gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:		
1010	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 70 %		41.–
1020	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 60 % ma non eccedente 70 %		41.–
1030	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio non eccedente 60 %		41.–
1801.0000	Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto	esente	



Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
1802.0090	Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao: – altri	esente	
1803.1000	Pasta di cacao, anche sgrassata: – non sgrassata	esente	
2000	– completamente o parzialmente sgrassata	esente	
1804.0000	Burro, grasso e olio di cacao	esente	
1805.0000	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
1905.9040	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: – altri: – – ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esente	
2001.9011	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: – altri: – – frutta: – – – tropicali	esente	
ex 9090	– – – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: – – – altri, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta		25.–
2002.9021	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: – altri: – – in recipienti non eccedenti 5 kg: – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento	esente	
9029	– – – – altri		11.50
2003.1000	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: – funghi	esente	
2000	– tartufi	esente	
2004.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:		

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
9011	-- in recipienti eccedenti 5 kg: -- -- asparagi		8.40
9041	-- in recipienti non eccedenti 5 kg: -- -- asparagi		6.--
2005.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: -- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): -- -- fagioli, sgranati:		
5190	-- -- altri		14.--
6090	-- asparagi: -- -- altri		6.--
8000	-- granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -- altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi:	esente	
ex 9011	-- -- altri, in recipienti eccedenti 5 kg: -- -- -- altri ortaggi o legumi, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta		25.--
ex 9040	-- -- altri, in recipienti non eccedenti 5 kg : -- -- -- altri legumi, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta		35.--
ex 9069	-- -- -- miscela di ortaggi o legumi: -- -- -- -- altre miscele di ortaggi o legumi, pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta		35.--
2006.	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):		
0010	-- frutta tropicali, scorze di frutta tropicali	esente	
2008.	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcoole, non nominate né comprese altrove: -- frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: -- -- arachidi:		
1110	-- -- -- burro di arachidi (Peanutbutter)		44.--
1190	-- -- -- altre	esente	
1910	-- -- -- altri, compresi i miscugli:		
1990	-- -- -- frutta tropicali	esente	
2000	-- -- -- altri		7.50
3010	-- -- -- ananassi -- -- -- agrumi: -- -- -- polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		12.50
8000	-- fragole -- altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:		6.--
9100	-- -- cuori di palma -- -- miscugli:	esente	
9211	-- -- -- di frutta tropicali	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
	– – altre:		
	– – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
9911	– – – – di frutta tropicali	esente	
	– – – – altre:		
9996	– – – – – altre frutta: – – – – – frutta tropicali	esente	
2009.	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– succhi d'arancia:		
	– – congelati:		
1110	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
1120	– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		14.–
	– – – altri:		
1910	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
1920	– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		14.–
	– succhi di pompelmo o di pomelo:		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
2011	– – – concentrati	esente	
2020	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		14.–
	– succhi di altri agrumi:		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
3011	– – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)	esente	
3019	– – – – altri		14.–
	– succhi di ananasso:		
4010	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
4020	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
5000	– succhi di pomodoro	esente	
	– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:		
8010	– – succhi di ortaggi o legumi		4.–
	– – – altri:		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
8081	– – – – di frutta tropicali	esente	
8089	– – – – – altri		5.60
	– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
8098	– – – – di frutta tropicali	esente	
8099	– – – – – altri		14.–

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
9029	<ul style="list-style-type: none"> <li>– miscugli di succhi:</li> <li>– – succhi di ortaggi o legumi:</li> <li>– – – altri</li> <li>– – – altri:</li> <li>– – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:</li> <li>– – – – altri:</li> </ul>		4.–
9061	– – – – a base di frutta tropicali	esente	
9069	<ul style="list-style-type: none"> <li>– – – – altri</li> <li>– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:</li> <li>– – – – altri:</li> </ul>	esente	
9098	– – – – a base di frutta tropicali	esente	
9099	– – – – altri	esente	
2101.	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
2101	<ul style="list-style-type: none"> <li>– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:</li> <li>– – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati</li> </ul>	esente	
2102.	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:		
1099	– – altri:		
3000	– – – altri	esente	
2103.	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
1000	– salsa di soia	esente	
2000	– Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro	esente	
9000	– altri	esente	
2104.	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
1000	– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	esente	
2000	– preparazioni alimentari composte omogeneizzate	esente	
2106.	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
9040	<ul style="list-style-type: none"> <li>– altre:</li> <li>– – gomma da masticare, caramelle, pastiglie, pasticche e simili, senza zuccheri</li> </ul>	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
	– – altre preparazioni alimentari:		
	– – – altre:		
	– – – – non contenenti materie grasse:		
9099	– – – – – altre	esente	
2201.	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:		
1000	– acque minerali e acque gassate	esente	
9000	– altri	esente	
2202.	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:		
1000	– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	esente	
2203.	Birra di malto:		
0010	– in recipienti di capacità eccedente 2 hl	esente	
0020	– in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non eccedente 2 hl	esente	
	– in recipienti di capacità non eccedente 2 l:		
0031	– – in bottiglie di vetro	esente	
0039	– – altri	esente	
2205.	Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche:		
	– in recipienti di capacità non eccedente 2 l:		
1010	– – con titolo alcolometrico volumico non eccedente 18 % vol	esente	
1020	– – con titolo alcolometrico volumico eccedente 18 % vol	esente	
	– altri:		
9010	– – con titolo alcolometrico volumico non eccedente 18 % vol	esente	
9020	– – con titolo alcolometrico volumico eccedente 18 % vol	esente	
2207.	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
1000	– alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	esente	
2000	– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	esente	
2208.	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
	– rum e taffia:		
4010	– – in recipienti di capacità eccedente 2 l	esente	
4020	– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
7000	– liquori	esente	
	– altri:		
9010	– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol	esente	
	– – acquaviti in recipienti di capacità:		
9021	– – – eccedente 2 l	esente	
9022	– – – non eccedente 2 l	esente	
2301.	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli:		
	– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie;		
ex 1090	– – altri, diversi da quelli di balena	esente	
2302.	Crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi:		
	– di granturco:		
1090	– – altri	esente	
	– di riso:		
2090	– – altri	esente	
	– di frumento:		
3090	– – altri	esente	
	– di altri cereali:		
4090	– – altri	esente	
	– di legumi:		
5090	– – altri	esente	
2303.	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:		
	– residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili:		
1090	– – altri	esente	
	– polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:		
2090	– – altri	esente	
	– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli:		
3090	– – altri	esente	
2304.	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia:		
0090	– altri	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
2305.	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide:		
0090	– altri	esente	
2306.	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:		
	– di cotone:		
1090	– – altri	esente	
	– di lino:		
2090	– – altri	esente	
	– di girasole:		
3090	– – altri	esente	
	– di ravizzone o di colza:		
4090	– – altri	esente	
	– di noce di cocco o di copra:		
5090	– – altri	esente	
	– di noci o di mandorle di palmisti:		
6090	– – altri	esente	
	– di germi di granturco:		
7090	– – altri	esente	
	– altri:		
9090	– – altri	esente	
2307.0000	Fecce di vino; tartaro greggio	esente	
2308.	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:		
	– ghiande di quercia e castagne d'India:		
1090	– – altri	esente	
	– altri:		
	– – vinacce d'uva e trebbie di mele e di pere		
9019	– – – altri	esente	
	– – altri:		
9090	– – – altri	esente	
2309.	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:		
	– altri:		
9020	– – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali	esente	
9030	– – fosfati inorganici per l'alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte	esente	
	– – solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:		
9049	– – – altri	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
9090	– – altri:		
	– – – altri	esente	
2401.	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
	– tabacchi non scostolati:		
1010	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	esente	
	– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:		
2010	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	esente	
	– cascami di tabacco:		
3010	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	esente	
2402.	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:		
1000	– sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos, contenenti tabacco		290.–
2905.	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– altri polialcoli		
4300	– – mannitolo	esente	
4400	– – D-glucitolo (sorbitolo)	esente	
3301.	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sotto-prodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	esente	
3302.	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande:		
1000	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	esente	



Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
3503.0000	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina delle voci 3501	esente	
3504.0000	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle anche trattata al cromo	esente	
3824.	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
6000	– sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44	esente	
4101.	Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate	esente	
4102.	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	esente	
4103.	Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo capitolo	esente	
4301.	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103	esente	
5001.0000	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	esente	
5002.0000	Seta greggia (non torta)	esente	
5003.	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	esente	
5101.	Lane, non cardate né pettinate	esente	
5102.	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati	esente	
5103.	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	esente	
5201.	Cotone, non cardato né pettinato	esente	
5202.	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	esente	

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Aliquota preferenziale Fr. per 100 kg peso lordo	
		I Aliquota preferenziale applicabile	II Aliquota NPF applicabile meno
5203.0000	Cotone, cardato o pettinato	esente	
5301.	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	esente	
5302.	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	esente	

## Regole d'origine

### Art. 1 Definizioni

Le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico<sup>14</sup> si applicano, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice.

### Art. 2 Criteri dell'origine

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione del presente Accordo si considerano originari della Svizzera o del Messico:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Svizzera o in Messico ai sensi dell'articolo 4;
- b) i prodotti che sono stati oggetto in Svizzera o in Messico di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;
- c) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.

<sup>2</sup> Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all'acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o in Messico.

### Art. 3 Cumulo dell'origine

Fatto salvo l'articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell'altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall'articolo 6 della presente Appendice.

### Art. 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano «interamente ottenuti» in Svizzera o in Messico:

- a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- b) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- c) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- d) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- e) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

<sup>13</sup> Aggiornata dal Prot. dell'11 ott. 2011, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4385).

<sup>14</sup> RS 0.632.315.631.1

- f) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a e).

**Art. 5** Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o in Messico si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o in Messico quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell'Allegato della presente Appendice.

<sup>2</sup> Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato nella medesima impresa o in un'altra in Svizzera o in Messico, perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato della presente Appendice, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

**Art. 6** Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice.

**Art. 7** Classificazione delle merci

Ai fini dell'applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato<sup>15</sup>.

**Art. 8** Imballaggi e container

Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

**Art. 9** Separazione contabile

Le disposizioni concernenti la separazione contabile di cui all'articolo 8 dell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice.

<sup>15</sup> RS 0.632.11

**Art. 10** Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all'articolo 11 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice.

**Art. 11** Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano le condizioni della presente Appendice trasportati direttamente tra la Svizzera e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, il frazionamento come spedizione o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali del Paese importatore:

- a) titoli di trasporto per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure
- b) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.

**Art. 12** Restituzione

Le disposizioni concernenti il divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi di cui all'articolo 15 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice ad eccezione dei prodotti della posizione 2205 e dei numeri 1704.10, 2202.10 e 2208.70 del SA, che possono beneficiare di una restituzione sullo zucchero.

**Art. 13** Prova dell'origine

<sup>1</sup> I prodotti originari ai sensi della presente Appendice importati in Svizzera o in Messico beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura compilata e rilasciata conformemente alle disposizioni nel Titolo V dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

<sup>2</sup> Le disposizioni relative alla prova dell'origine contenute nel Titolo V dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice.

**Art. 14** Metodi di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nel Titolo V dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice.

**Art. 15** Note esplicative

Le disposizioni relative all'interpretazione, all'applicazione e alla cooperazione amministrativa contenute nell'articolo 37 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico si applicano, *mutatis mutandis*, alla presente Appendice.

**Art. 16** Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito verso la Svizzera o verso il Messico oppure vi sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che al Paese di importazione venga presentato, entro sei mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

*Le note esplicative all'articolo 13 dell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio AELS-Messico si applicano, mutatis mutandis, all'Accordo agricolo e ne sono parte integrante:*

**Art. 13** Trasporto diretto

Ai sensi dell'articolo 13 dell'Appendice I all'Accordo di libero scambio AELS-Messico e per i casi nei quali:

- l'esportatore non era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti che costituiscono una spedizione; e
- le autorità doganali o le autorità governative competenti non avevano allestito nessuna prova dell'origine corrispondente per i prodotti destinati a uno Stato dell'AELS o al Messico,

l'importatore presenta un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori o una dichiarazione d'origine su fattura rilasciata posteriori.

Se necessario, all'importatore può essere chiesto di provare che i prodotti trasportati attraverso il territorio di Parti non contraenti (con o senza trasbordo o deposito temporaneo) sono rimasti sotto controllo doganale di questi Paesi. In tal caso, l'importatore deve presentare alle autorità doganali i documenti seguenti:

- a) documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura, sulle quali sono menzionati il luogo e la data dell'imbarco delle merci, come pure il porto (o aeroporto) di partenza e il porto (o aeroporto) di destinazione, sempre che i prodotti siano stati trasportati, senza trasbordo o deposito temporaneo, attraverso una o più Parti non contraenti;
- b) documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura o un documento di trasporto combinato, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso una o più Parti non contraenti, con trasbordo ma senza deposito temporaneo;
- c) copie dei documenti doganali attestanti che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale delle Parti non contraenti attraverso le quali sono stati trasportati, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso una o più Parti non contraenti, con trasbordo e deposito temporaneo.

In mancanza dei documenti summenzionati e per comprovare che le condizioni stabilite dall'articolo 13 dell'Appendice I all'Accordo di libero scambio fra l'AELS e il Messico sono state rispettate, l'importatore può anche fornire altri documenti d'accompagnamento.

#### Esempio 1

Un fabbricante messicano invia i suoi prodotti in Europa. Di solito si tratta di un'unica spedizione con destinazione un porto di un altro Paese. Alla partenza della spedizione in Messico, l'esportatore non conosce la destinazione finale dei singoli prodotti. Durante il trasporto si decide di consegnare una parte della spedizione in uno Stato dell'AELS, mentre l'altra parte verrà consegnata a clienti di un altro Paese. All'arrivo nel porto della Parte non contraente, la spedizione è immagazzinata in un deposito doganale. Mentre i prodotti restano sotto controllo doganale, la spedizione viene frazionata; una parte è consegnata al cliente residente nello Stato non contraente, l'altra è inviata al cliente di uno Stato dell'AELS. All'arrivo nello Stato dell'AELS, l'importatore presenta una dichiarazione d'origine compilata dopo l'esportazione, allestita cioè durante il trasporto, oppure un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori.

#### Esempio 2

Una ditta elvetica fabbrica i suoi prodotti in Svizzera e li esporta in una spedizione destinata a un deposito doganale dell'Unione europea (p.es. in Olanda – Parte non contraente) per deposito temporaneo. Sulla base di comande di clienti messicani, una parte della spedizione iniziale è inviata in Messico. A questo punto l'esportatore svizzero emette a posteriori una dichiarazione d'origine su fattura o un certificato di circolazione delle merci EUR.1 ed invia questa prova dell'origine all'importatore messicano. Se le autorità messicane lo richiedono, il fabbricante deve potere presentare i documenti di trasporto concernenti la spedizione a destinazione dell'Olanda e quelli riguardanti il trasporto dall'Olanda con destinazione Messico. È necessario che i documenti di trasporto allestiti in Svizzera e in Olanda contengano le informazioni necessarie per poter identificare le merci spedite in Messico.

### Esempio 3

In caso di controlli su prodotti provenienti da spedizioni frazionate, l'autorità doganale del Paese d'importazione può chiedere allo Stato esportatore documenti di trasporto o copie di tali documenti concernenti il trasporto attraverso il Paese di transito. Inoltre, all'importatore può essere chiesto di fornire i documenti delle autorità doganali del Paese di transito con la descrizione esatta dei prodotti in questione, la data di frazionamento della spedizione, l'identificazione del mezzo di trasporto effettivo, la conferma delle condizioni per le quali i prodotti sono rimasti nel Paese di transito o altri documenti appropriati che certificano l'adempimento delle condizioni relative al trasporto diretto.



*Allegato dell'Appendice III***Lista delle merci menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1**

Le note introduttive dell'Allegato 1 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico sono applicabili, *mutatis mutandis*, al presente Allegato.

Voce SH	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: – tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

Voce SH	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati</li> <li>– altri</li> </ul>	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi i pesci ed i mammiferi marini	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 16	Preparazioni di carne	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– maltosio o fruttosio chimicamente puri</li> <li>– altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</li> <li>– altri</li> </ul>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>– il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

Voce SH	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008	– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole  – Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma, granturco – altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto  Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SH	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: – Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti  – Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, – il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose	Fabbricazione: – a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

Voce SH	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex capitolo 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: – i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – Alcolati metallici di questa voce e di etanolo  – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SH	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
3301	<p>Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali</p> <p>Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo»<sup>16</sup> diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3503	<p>Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce n. 3501</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

<sup>16</sup> Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SH	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
3504	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3824	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4101	Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Slanatura di pelli di ovini
4103	Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci n. 4101, 4102 o 4103	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SH	Descrizione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
5002	Seta greggia (non torta)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) – cardati o pettinati – altri	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5101	Lane, non cardate né pettinate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5203	Cotone, cardato o pettinato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto



## **Sul riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose tra la Svizzera/il Principato del Liechtenstein e il Messico**

### **Art. 1**

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.

### **Art. 2**

La presente Appendice si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci<sup>17</sup>.

### **Art. 3**

Ai fini della presente Appendice, si intende per:

«bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura negli Allegati 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

«designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

«etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

«presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

«imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

### **Art. 4**

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein, quelle che figurano nell'Allegato 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie del Messico, quelle che figurano nell'Allegato 2.

<sup>17</sup> RS 0.632.11

**Art. 5**

<sup>1</sup> In Messico, le denominazioni protette della Svizzera e del Liechtenstein:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera e del Liechtenstein, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein a cui si applicano.

<sup>2</sup> In Svizzera e nel Liechtenstein, le denominazioni protette del Messico:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Messico, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie del Messico a cui si applicano.

<sup>3</sup> Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi<sup>18</sup>, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma della presente Appendice, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

<sup>4</sup> Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.

**Art. 6**

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

**Art. 7**

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

<sup>18</sup> RS 0.632.20, All. 1C

**Art. 8**

Le disposizioni della presente Appendice non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

**Art. 9**

Nessuna disposizione della presente Appendice obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel Paese d'origine o che è caduta in disuso in tale Paese.

**Art. 10**

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma della presente Appendice non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell'altra Parte.

**Art. 11**

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dalla presente Appendice si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

**Art. 12**

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria alla presente Appendice, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

**Art. 13**

La presente Appendice non si applica alle bevande spiritose:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi.

Sono considerati piccoli quantitativi:

- a) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri pro capite contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- b) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri oggetto di spedizioni tra privati;

- c) le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;
- d) i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di 1 ettolitro;
- e) le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
- f) le bevande spiritose che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

#### Art. 14

<sup>1</sup> Se una delle Parti ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra il Messico e la Svizzera o il Liechtenstein, non rispetta le disposizioni della presente Appendice o la legislazione applicabile in Messico, in Svizzera o nel Liechtenstein al settore delle bevande spiritose, e
- b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte.

<sup>2</sup> Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

#### Art. 15

<sup>1</sup> Le Parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nella presente Appendice.

<sup>2</sup> La Parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

<sup>3</sup> Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

<sup>4</sup> Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la Parte contraente che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione della presente Appendice.

#### **Art. 16**

<sup>1</sup> Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del presente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose.

<sup>2</sup> Qualora la legislazione di una delle Parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli Allegati della presente Appendice, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

#### **Art. 17**

<sup>1</sup> Le bevande spiritose che al momento dell'entrata in vigore della presente Appendice sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dalla presente Appendice, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nella presente Appendice non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore della presente Appendice.

<sup>2</sup> Salvo convenzione contraria delle Parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, designate e presentate a norma della presente Appendice, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica della presente Appendice, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

*Allegato 1***Denominazioni protette per le bevande spiritose  
originarie della Svizzera/del Liechtenstein****Acquavite di vino**

Eau-de-vie de vin du Valais  
Brandy du Valais

**Acquavite di vinaccia**

Balzner Marc  
Baselbieter Marc  
Benderer Marc  
Eschner Marc  
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese  
Grappa della Val Calanca  
Grappa della Val Bregaglia  
Grappa della Val Mesolcina  
Grappa della Valle di Poschiavo  
Marc d'Auvernier  
Marc de Dôle du Valais  
Schaaner Marc  
Triesner Marc  
Vaduzer Marc

**Acquavite di frutta**

Aargauer Bure Kirsch  
Abricot du Valais  
Abricotine du Valais  
Baselbieterkirsch  
Baselbieter Zwetschgenwasser  
Bernbieter Kirsch  
Bernbieter Mirabellen  
Bernbieter Zwetschgenwasser  
Bérudges de Cornaux  
Canada du Valais  
Coing d'Ajoie  
Coing du Valais  
Damassine d'Ajoie  
Damassine de la Baroche  
Emmentaler Kirsch  
Framboise du Valais  
Freiämter Zwetschgenwasser  
Fricktaler Kirsch  
Golden du Valais  
Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie  
Kirsch de la Béroche  
Kirsch du Valais  
Kirsch suisse  
Luzerner Kirsch  
Luzerner Zwetschgenwasser  
Mirabelle d'Ajoie  
Mirabelle du Valais  
Poire d'Ajoie  
Poire d'Orange de la Baroche  
Pomme d'Ajoie  
Pomme du Valais  
Prune d'Ajoie  
Prune du Valais  
Prune impériale de la Baroche  
Pruneau du Valais  
Rigi Kirsch  
Seeländer Pflümliwasser  
Urschwytzerkirsch  
Williams du Valais  
Zuger Kirsch

**Acquavite di sidro di mele e sidro di pere**

Bernbieter Birnenbrand  
Freiämter Theilerbirnenbrand  
Luzerner Birnenträsch  
Luzerner Theilerbirnenbrand

**Acquavite di genziana**

Gentiane du Jura

**Bevande spiritose al ginepro**

Genièvre du Jura

**Liquori**

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur  
Bernbieter Griottes Liqueur  
Bernbieter Kirschen Liqueur  
Liqueur de poires Williams du Valais  
Liqueur d'abricot du Valais  
Liqueur de framboise du Valais

**Acquaviti di erbe (bevande spiritose)**

Bernbieter Kräuterbitter  
Eau-de-vie d'herbes du Jura  
Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais  
Gotthard Kräuterbrand  
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)  
Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

**Altre**

Lie du Mandement  
Lie de Dôle du Valais  
Lie du Valais



*Allegato 2***Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie del Messico**

Bevanda spiritosa di Agave	Tequila:	protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico
Bevanda spiritosa di Agave	Mezcal:	protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico
Bevanda spiritosa di Agave	Bacanora:	protetta, prodotta e classificata conformemente alla pertinente legislazione del Messico

## **Dichiarazione comune**

### **Clausola evolutiva concernente i prodotti agricoli**

Le Parti contraenti discutono ulteriori passi nel processo di liberalizzazione degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Messico al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4. A tal fine, un esame dei prodotti agricoli, compresi il formaggio (voce di tariffa 0406.90) e le miscele di fondue (voce di tariffa ex2106.90), avverrà caso per caso. Se necessario, le regole d'origine relative saranno parimenti verificate.